

GIUSELLA FINOCCHIARO

## IDENTITÀ PERSONALE SU INTERNET: IL DIRITTO ALLA CONTESTUALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. — 2. I fatti. — 3. Gli argomenti. — 4. La nuova prospettiva assunta dalla sentenza. — 5. Dato personale e identità personale. — 6. Archivio e Rete. — 7. Il diritto alla contestualizzazione. — 8. Il ruolo della tecnologia. — 9. Conclusioni.

### 1. INTRODUZIONE.

La decisione della Corte di cassazione n. 5525 del 5 aprile 2012<sup>1</sup> costituisce un vero e proprio *leading case*.

Segna una direzione nuova nell'affrontare un tema recente, visto finora con un'angolazione limitata.

Nuova è l'operazione ricostruttiva che inquadra la fattispecie nella tutela dell'identità personale. Il tema, recente, è quello della reperibilità su Internet di informazioni storicamente superate, archiviate negli archivi *on line* dei quotidiani e, più in generale, quello della memoria della Rete. L'angolazione limitata è quella che utilizza come solo strumentario giuridico quello fornito dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Va subito chiarito ciò che questa sentenza non investe. Non è (solo) una decisione sulla privacy o sulla protezione dei dati personali. Non è neppure (solo) una decisione sul diritto all'oblio, come superficialmente commentato.

È, invece, una nuova importante decisione sul diritto all'identità personale e sulla contestualizzazione dell'informazione su Internet. Si afferma, infatti, un nuovo diritto o meglio, si riafferma un diritto noto, il diritto all'identità personale, con riguardo ad

\* Il presente scritto è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente il Comitato Scientifico dei Referenti della Rivista secondo le correnti prassi nella comunità dei giuristi

<sup>1</sup> La sentenza Cass. 5 aprile 2012 n. 5525 è pubblicata in questa *Rivista*, infra, p. 452.

una particolare fattispecie, quella relativa alle informazioni non aggiornate reperibili su Internet.

L'importanza di questa decisione è analoga a quella rivestita dal Caso Veronesi con riguardo al diritto all'identità personale<sup>2</sup>.

La fattispecie è semplice, così come è lineare la *ratio decidendi*, ma è bene fin d'ora segnalare che la decisione è estremamente legata al caso concreto e non può e non deve essere oggetto di semplicistiche e pericolose generalizzazioni. Si tratta dei primi passi che giurisprudenza e dottrina, nel dialogo che i grandi maestri del diritto hanno voluto costruire, muovono su un terreno impervio e ancora tutto da esplorare, quello dell'identità su Internet.

## 2. I FATTI.

In estrema sintesi, i fatti alla base della decisione sono i seguenti. Un politico è imputato di corruzione nel 1993. La notizia è correttamente riportata dai quotidiani dell'epoca. Egli è successivamente assolto. Tuttavia, se si effettua una ricerca, risulta la notizia dell'imputazione e non anche quella dell'assoluzione.

Egli chiede il blocco dei dati personali contenuti nell'articolo del quotidiano pubblicato nell'archivio storico del quotidiano *on line*.

La domanda di blocco è respinta sia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che dal Tribunale di Milano sulla base, a quanto si evince dalla sentenza in commento, di due argomenti che si possono così riassumere.

## 3. GLI ARGOMENTI.

Il primo argomento è quello del bilanciamento fra il diritto all'informazione, che è considerato anche in prospettiva storica, e il diritto alla protezione dei dati personali.

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965 ss. con nota di FIGONE.

La questione nasceva dall'utilizzo per fini pubblicitari di una dichiarazione rilasciata dal professor Veronesi nel corso di un'intervista sui danni recati alla salute dal fumo e in particolare sulla dannosità per la salute delle sigarette *light*: la dichiarazione era utilizzata in maniera del tutto avulsa dal contesto, così da attribuire al Veronesi l'affermazione della scarsa dannosità delle sigarette *light* senza contestualizzarla nell'ambito di una complessiva condanna del fumo. In questa decisione

la Corte definisce i parametri per la definizione del diritto all'identità personale, la ricostruzione in modo oggettivo dell'identità, la necessaria correlazione con la vita di relazione, la natura sintetica dell'identità. L'identità personale, afferma la Corte di cassazione, deve essere ricostruita in modo oggettivo, sulla base di « circostanze concrete ed univoche ».

Sul diritto all'identità personale: ZENOVICH, voce *Identità personale*, in *D.I. Sez. Civ.*, IX, Torino, 1995 e, anche per ampia bibliografia, si rinvia al mio voce *Identità personale (diritto alla)*, in *D.I. Sez. Civ.*, Agg., Torino, 2010, 721 ss.

Il secondo è che non si tratta di una ripubblicazione della notizia, tale da consentire di prospettare il diritto all'oblio il quale, come è noto, si configura nel caso di ripubblicazione.

Fin qui argomenti tradizionali, ormai consolidati, che è opportuno ripercorrere.

Con riguardo al bilanciamento di diritti contrapposti l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si era già espressa con numerosi pronunciamenti<sup>3</sup>.

La posizione dell'Autorità è così sintetizzabile: se l'informazione, che costituisce una notizia di cronaca, è correttamente pubblicata, nell'osservanza dei criteri che informano il Codice deontologico dei giornalisti, non si profila alcuna lesione del diritto alla protezione dei dati personali, dal momento che il bilanciamento di diritti e interessi contrapposti è stato operato già nel citato Codice. Se poi la notizia è inserita nell'archivio storico del giornale, il trattamento dei dati personali ivi contenuti è allora effettuato per finalità storiche, le quali sono compatibili con le finalità di trattamento per ragioni di cronaca.

Così argomentando, l'Autorità Garante aveva ritenuto di non dover aderire alle numerose istanze di blocco o di aggiornamento dei dati che avrebbero comportato « un'inammissibile modifica dell'archivio storico interno » ai siti dei quotidiani oggetto dei ricorsi presentati. Aveva inoltre in più occasioni affermato che il trattamento, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientrava, attraverso la conservazione nell'archivio *on line* del quotidiano del testo dell'articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa, è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell'interessato.

<sup>3</sup> Si v. « Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità Indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all'oblio » del 10 novembre 2004, consultabile all'indirizzo web <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1116068>; cui si affiancano più recenti decisioni, accomunate dalla medesima intitolazione « Archivi storici *on line* dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni » del 29 settembre 2010, del 22 luglio 2010, del 15 luglio 2010, del 3 giugno 2010, del 22 dicembre 2009, del 19 novembre 2009, consultabili all'indirizzo web <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1763552>; <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1748818>;

<http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1746654>; <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1734459>; <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1695208>; <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1689109>, nonché « Richiesta di cancellazione dei dati personali dall'archivio *on line* di un quotidiano » del 18 febbraio 2010, consultabile all'indirizzo web <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1706475> e « Archivi storici *on line* dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca » dell'11 dicembre 2008, consultabile all'indirizzo web <http://www.garanteprivacy.it/garantel/doc.jsp?ID=1582866>.

« Con riguardo alla richiesta di aggiornamento dei dati contenuti nell'articolo, non è consentito un intervento modificativo e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, ad oggi è legittimamente conservato, per finalità di documentazione, all'interno di un archivio che, benché informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi cartacei; ciò tenuto peraltro conto del fatto che il rischio che possano risulterne lesi i diritti facenti capo all'interessata, in virtù di una diffusione dell'articolo eccedente i limiti insiti nelle finalità dell'archivio, risultano notevolmente ridotti per effetto dell'adozione di misure idonee ad escludere l'indicizzazione esterna dell'articolo medesimo »<sup>4</sup>.

Con riguardo, invece, al diritto all'oblio, è bene richiamare il consolidato quadro giurisprudenziale e dottrinale<sup>5</sup>.

Con il diritto all'oblio<sup>6</sup> si fa tradizionalmente riferimento al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo.

Il diritto all'oblio è relativo a vicende che hanno costituito fatti di cronaca o comunque in relazione alle quali la pubblicizzazione, cioè la fuoruscita dalla sfera della riservatezza degli interessati, era da considerarsi lecita. Il problema è « se la persona o le vicende legittimamente pubblicizzate possano sempre costituire oggetto di nuova pubblicizzazione o se, invece, il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni non la rendano illecita »<sup>7</sup>. Il diritto all'oblio appartiene « alle ragioni e “alle regioni” del diritto alla riservatezza »<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Così l'Autorità Garante in « Archivi storici *on line* dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni » del 29 settembre 2010, cit.

<sup>5</sup> Riprendo qui e in seguito alcune considerazioni che ho già svolto occupandomi del tema in: voce *Identità personale (diritto alla)*, cit.; in *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in questa *Rivista*, 2010, 391 ss.; e da ultimo in *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012, 16 ss. e 130 ss., riprese anche dalla decisione in commento.

<sup>6</sup> In dottrina, sul diritto all'oblio si vedano: AA.VV., *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, GABRIELLI (a cura di), Napoli, 1999; AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, in ALPA-BESSONE-BONESCHI-CAIAZZA (a

cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127 ss.; FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 801 ss.; MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir. Agg.*, VI, Milano, 2002; da ultimo, MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; in giurisprudenza fra le pronunce che si sono occupate più specificamente del diritto all'oblio si segnalano: Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giur. it.*, 1985, c. 762; Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, c. 123 e nel merito Trib. Roma, 15 maggio 1995, in questa *Rivista*, 1996, 427; Trib. Roma 27 novembre 1996, in *Giust. civ.*, 1997, 1979 ss. e Trib. Roma, ord. 20.21.27 novembre 1996, in *Dir. aut.*, 1997, 372 ss.

<sup>7</sup> AULETTA, *op. ult. cit.*, 129.

<sup>8</sup> FERRI, *op. ult. cit.*, 808.

#### 4. LA NUOVA PROSPETTIVA ASSUNTA DALLA SENTENZA.

L'iter logico seguito dalla Corte nella decisione 5525 del 5 aprile 2012 è estremamente innovativo e nello stesso tempo lineare, e tiene nel debito conto lo scenario attuale, diversamente da quanto accaduto finora.

Lo scenario e la prospettiva non sono quelli del dato personale contenuto nel singolo archivio, bensì quelli della tutela della persona nella rete Internet, la quale oggi spesso viene percepita come un unico archivio, anche se non lo è, e costituisce una rilevante fonte informativa, spesso l'unica.

Dunque, non il dato, ma l'immagine della persona. Non il singolo archivio, ma la Rete.

L'articolo del 1993, recante la notizia dell'imputazione, ovviamente non reca in sé, né potrebbe recare, la notizia del proscioglimento, evento verificatosi negli anni successivi.

La pubblicazione della notizia nel 1993 era stata correttamente effettuata, nel pieno esercizio del diritto di cronaca, né questo profilo viene in alcun modo in rilievo.

Altrettanto corretta deve ritenersi la pubblicazione dell'archivio *on line*, effettuata per finalità di natura storica, le quali costituiscono una modalità di esercizio nel tempo del diritto all'informazione.

Ma non può sfuggire che ha avuto luogo una lesione: che l'interessato trova la sua immagine attuale travisata e collegata ad una informazione solo parzialmente vera nello scorrere del tempo e dunque produttiva di uno sviamento della sua immagine sociale.

« La notizia, originariamente *completa e vera*, diviene *non aggiornata*, risultando quindi *parziale e non esatta*, e pertanto sostanzialmente *non vera* »<sup>9</sup>.

È necessario, allora, ampliare la visuale e andare oltre i confini delimitati dettati dal considerare soltanto il dato personale e soltanto il singolo archivio.

#### 5. DATO PERSONALE E IDENTITÀ PERSONALE.

Consideriamo, in primo luogo, il dato personale.

Se la questione si affronta solo con lo strumentario offerto da una lettura limitata della normativa sulla protezione dei dati personali, allora l'interessato non può che richiedere il blocco o la

<sup>9</sup> Così Cass. civ., 5 aprile 2012, n. 5525, 16, in corsivo nel testo della sentenza.

cancellazione dei dati, per violazione di legge o per motivi legittimi, ai sensi dell'art. 7 del Codice, o in alternativa l'integrazione o l'aggiornamento, anch'essi ai sensi dell'art. 7 del Codice, per violazione (anche) del principio di necessità di cui all'art. 11 del Codice, in base al quale, come rileva la Cassazione nella decisione in commento, la finalità nel trattamento del dato diviene limite intrinseco dello stesso.

La pretesa può leggersi limitata ai dati personali oggetto della domanda: dati personali rispetto ai quali si chiede la cancellazione o l'aggiornamento. Oppure può leggersi nell'ottica più ampia che assume ad oggetto non le sole informazioni, ma piuttosto la persona alla quale le informazioni si riferiscono.

La normativa sulla protezione dei dati personali è sovente letta limitatamente al solo dato personale, il quale non è che un frammento dell'identità. Ma per comprendere a pieno la problematica è necessaria una lettura più alta e più ampia, che abbia ad oggetto la tutela della persona e non solo del dato.

I dati personali riferibili ad un soggetto costituiscono solo una delle sfaccettature che compongono il prisma dell'identità. Una persona è qualificata dal suo nome, dall'immagine che di essa hanno gli altri, dal giudizio degli altri, dalle informazioni che la riguardano. Il diritto alla tutela dei dati personali non può che essere letto nell'ottica della tutela dell'identità personale.

Il punto cruciale della riflessione giuridica è che il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti della personalità ad esso limitrofi, quali il diritto all'identità personale, il diritto di rettifica, il diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla reputazione, il diritto all'immagine e il diritto al nome, sono tutti volti a tutelare un unico bene giuridico: l'identità. Identità che viene vista nelle sue molteplici forme ed espressioni: le informazioni concernenti un soggetto, la sua immagine sociale, la sua immagine sulla stampa, la sua immagine fisica, il suo nome.

Così il diritto all'identità personale consiste nel diritto di vietare un travisamento dell'immagine sociale di un soggetto; il diritto di rettifica comporta una forma di controllo sull'immagine sociale di un soggetto e il diritto, per questi, di fare correggere le pubblicazioni lesive o contrarie a verità; il diritto alla riservatezza comporta un controllo del soggetto sulle vicende e sulle informazioni che lo riguardano; il diritto alla reputazione tutela la stima sociale di un soggetto; il diritto al nome va inteso come strumento di identificazione di un soggetto e quindi, per traslato, strumento di tutela dell'identità; il diritto all'immagine può anche essere inteso in senso lato, come tutela dell'immagine sociale, oltre che dell'immagine fisica di un soggetto.

Il bene giuridico complessivamente tutelato è uno solo, quello dell'identità, declinata nei suoi molteplici aspetti e nelle sue molteplici forme. E un ulteriore elemento di complessità è oggi aggiunto

dalla possibilità di manifestare l'identità anche con mezzi digitali e di assumere, nel mondo virtuale, molteplici identità<sup>10</sup>.

Dunque i dati personali sono solo un elemento del discorso complessivo. La distinzione fra i singoli elementi non è agevole e tutti gli elementi concorrono a formare il discorso sull'identità. Non è netta, aldilà delle apparenze, la demarcazione fra elementi oggettivi (fatti) e elementi soggettivi (opinioni) che compongono l'identità. Mentre appare evidente che il nome costituisce un elemento di carattere oggettivo e il giudizio altrui un elemento di carattere soggettivo, i dati personali presentano una duplice natura: può trattarsi, infatti, di informazioni di carattere oggettivo, così come di opinioni. La proiezione sociale dell'immagine di un soggetto è mediata dalla necessaria oggettivazione e quindi è frutto di un processo ricostruttivo che muove dai fatti e dalle opinioni per approdare ad una sintesi oggettivata. In questo senso, l'identità vive nella relazione<sup>11</sup>. Da cui lo stretto e riconosciuto collegamento fra il sorgere del diritto all'identità personale e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa.

Si è ciò che si è per se stessi, per qualcuno, per il pubblico, per la società e lo sguardo di chi osserva modifica l'identità. Fatti salvi, dunque, alcuni elementi per loro natura oggettivi, l'identità è sintesi, mediazione.

Sugli elementi che compongono l'identità, la persona cui si riferiscono esercita le forme di controllo offerte dal diritto alla protezione dei dati personali, dal diritto alla riservatezza e dal diritto all'identità personale.

Ma se l'identità è sintesi dei tanti elementi di natura diversa che la compongono, essa non è certo una sintesi statica. Il tempo gioca un ruolo essenziale: la persona è ciò che è in un determinato momento storico e l'identità muta col tempo. Divengono essenziali la contestualizzazione e la storicizzazione. Eventi occorsi in una certa epoca possono non corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico<sup>12</sup>. Sul terreno di questo conflitto, fra la verità della storia e l'identità attuale, nasce il diritto all'oblio.

A cosa può mai servire tutelare i dati se non si tutela la persona? In questo senso l'art. 2 del Codice per la protezione dei dati personali, nel quale si afferma che il testo unico garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle

<sup>10</sup> Sull'argomento RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006.

<sup>11</sup> Così anche GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 313.

<sup>12</sup> Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Danno e resp.*, 1998, 883, con nota di

LO SURDO. Si legge nella motivazione della sentenza: « il diritto all'oblio è da intendersi quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata ».

libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali.

Se così non fosse, non si spiegherebbe perché il diritto alla protezione dei dati personali sia riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, significativamente, fra i diritti di libertà. Il riconoscimento deriva dal fatto che i dati personali costituiscono una parte della espressione della personalità dell'individuo.

Relazione e dignità sono i termini entro i quali si snoda la vicenda del diritto all'identità personale. La dignità costituisce la base, il fondamento nella costruzione dei diritti della personalità che non abbiano ad oggetto la fisicità della persona. La relazione è il veicolo, lo strumento attraverso cui la personalità si rivela<sup>13</sup>. Ma non vi può essere tutela dell'identità personale senza tutela della dignità<sup>14</sup>.

Dunque la protezione del dato personale va letta nell'ambito delle vicende dell'identità personale, del diritto a « non vedersi travisare la propria personalità individuale »<sup>15</sup> e nella decisione della Corte di cassazione, 22 giugno 1985, n. 3769 come « l'interesse del soggetto, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplorazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva »<sup>16</sup>. Nel caso di specie, vi era senza dubbio un travisamento dell'immagine sociale del soggetto e dunque una lesione del diritto all'identità personale.

## 6. ARCHIVIO E RETE.

Consideriamo, in secondo luogo, la questione dell'archivio.

<sup>13</sup> Sulla natura relazionale e remediale del modello di protezione dei dati personali delineato dalla direttiva europea, BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico*, in BIANCA-BUSNELLI-BELLELLI-LUISSO-NAVARETTA-PATTI-VECCHI (a cura di), *Tutela della privacy-Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, 229-230. Insiste sulla natura relazionale del diritto alla protezione dei dati personali, ZENO-ZENCOVICH, *La « comunione » di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, in questa *Rivista*, 2009, in particolare 7 ss.

<sup>14</sup> BUSNELLI, in *op. cit.*, definisce la L. n. 675 del 1996 come « la prima legge italiana sui diritti fondamentali della persona umana » (229), e afferma che « la parola-

chiave della legge è la dignità della persona » (229). Ritene che la « dignità » sia oggi di centrale rilevanza anche RESCIGNO, *Protezione dei dati e diritti della personalità*, in CUFFARO-RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1988, 275 ss. Il rilievo della dignità è confermato anche dal rilievo che esso assume nella Carta dei diritti UE, dove all'art. 1 si afferma: « La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata ».

<sup>15</sup> Pret. Roma, 6 maggio 1974, fra l'altro pubblicata in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514.

<sup>16</sup> Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769, cit.



Chi cerca un'informazione su Internet mediante un motore di ricerca percepisce Internet come un unico archivio. Infatti, i tanti archivi della Rete possono essere navigabili al loro interno, e quindi esplorabili verticalmente, o possono essere esplorabili anche con i motori di ricerca, che consentono di rinvenire singole informazioni isolate. Questa seconda modalità è assai diffusa.

Ci troviamo dunque sovente davanti ad una infinità di dati e di informazioni, spesso non strutturate, se si naviga con motori di ricerca, cui è difficile attribuire un peso.

In realtà questa è la percezione di chi naviga, soprattutto se naviga con un motore di ricerca. Sono del tutto assenti i criteri essenziali dell'archiviazione, relativi alla qualità dell'informazione, alla contestualizzazione della stessa nell'ambito di un processo, nonché alla costituzione di relazioni fra le informazioni (metadati).

Sulla Rete le informazioni appaiono tutte al medesimo livello, appiattite, e prive di contestualizzazione. Il *pagerank* indica quanto una pagina è *linkata*, non a quali informazioni essa debba essere correlata, né fornisce alcun dato.

Se si naviga con i motori di ricerca la memoria della Rete si riduce a ciò che mostrano i motori di ricerca.

Il problema riguarda la contestualizzazione dell'informazione nell'ambito in cui essa è collocata, cioè il peso relativo dell'informazione stessa. La scienza archivistica sottolinea come siano frequenti le pratiche di decontestualizzazione e ricontestualizzazione nel mondo digitale e quindi si pongano ad archivisti e storici nuovi problemi di analisi e di uso delle fonti storiche<sup>17</sup>.

Se vogliamo usare una metafora, ci troviamo spesso davanti a pagine isolate di libri custoditi in mille diverse biblioteche.

Il problema è che da queste mille pagine si trae un'immagine sociale di un soggetto. Quella immagine sociale che non deve essere travisata per tutelare il diritto all'identità personale.

Come il diritto all'identità personale, così il diritto all'oblio, che da quello è gemmato, è figlio della comunicazione. Il diritto all'identità personale è il diritto ad esercitare una forma di controllo sulla propria immagine sociale, che può giungere fino a pretendere che alcuni eventi siano dimenticati. Ma nato dalla cronaca, vive una nuova vita su Internet. Infatti, la ripubblicazione non è più necessaria, dal momento che, per la sua stessa struttura, difficilmente la Rete dimentica.

Qui la prospettiva è radicalmente diversa. Non si tratta solo o necessariamente di una ripubblicazione dell'informazione, piuttosto di una permanenza della stessa. Non si tratta di una notizia o

<sup>17</sup> Basti pensare, rileva ZANNI ROSIELLO, al significato che in ambiente digitale assumono concetti quali originale, autenticità, verificabilità, prova, ecc., in

ZANNI ROSIELLO, *Archivi, archivisti, storici*, in GIUVA-VITALI-ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi*, Milano, 2007, 52 ss.

di una foto ripubblicate, bensì di una notizia o di una foto che permangono sempre accessibili.

Allora l'oblio assume una prospettiva diversa: non si può fare riferimento al tempo trascorso fra un evento e l'altro, ma invece al tempo di permanenza dell'informazione. Non si tratta di un evento che si ripropone all'attenzione del pubblico, bensì di un evento che potenzialmente non è mai uscito dall'attenzione del medesimo. Siamo di fronte ad un *continuum* temporale e non più a due eventi puntuali.

Il rapporto tempo/informazione è di durata e non più puntuale e quindi richiede una nuova e diversa declinazione. Non si tratta del diritto a dimenticare, ma del diritto a cancellare o in alternativa a contestualizzare.

## 7. IL DIRITTO ALLA CONTESTUALIZZAZIONE.

La decisione della Corte di cassazione invece di richiedere la cancellazione, richiede la contestualizzazione. Ed è anche questa una soluzione nuova.

I limiti della pretesa alla contestualizzazione sono dettati dallo stesso diritto all'identità personale, che richiede un processo di mediazione e oggettivazione.

Come è noto, l'identità personale, rispetto alla quale si vanta un diritto, non è né l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l'immagine, socialmente mediata o oggettivata<sup>18</sup>, del soggetto stesso. Si tratta di una sintesi.

Ora, come afferma la Corte, una verità non aggiornata non è una verità.

A questa situazione, fonte di potenziali lesioni, occorre porre rimedio. Non cancellando, ma contestualizzando. Anche qui si segnala la novità nell'approccio della Corte, la quale ha ritenuto che il titolare dell'archivio debba provvedere alla contestualizzazione nel tempo dell'informazione, consentendo l'effettiva fruizione della notizia aggiornata, non potendosi ritenere sufficiente il mero reperimento della notizia in Internet. Occorre apportare alla notizia integrazione e aggiornamento, « con modalità tecniche non modificative dell'originale »<sup>19</sup>.

Le modalità attraverso le quali il principio della contestualizzazione potrà realizzarsi sono da individuare.

<sup>18</sup> RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, nota a Trib. Roma, 7 ne-

vembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 225.

<sup>19</sup> Così la decisione in commento.

## 8. IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA.

Già l'Autorità Garante aveva affermato la rilevanza della tecnologia richiedendo nelle decisioni sopra citate di non rendere indicizzabili i dati personali costituenti le generalità degli interessati dai motori di ricerca.

L'Autorità richiedeva all'editore di rendere il nome e il cognome dell'interessato non indicizzabili dai motori di ricerca attraverso l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea, onde evitare che le generalità del ricorrente fossero rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet. Fra le misure indicava la compilazione del file robots.txt, *previsto dal « Robots Exclusion Protocol »*, associando altresì a tale misura l'inserimento del codice *« Robots Meta Tag »*.

Il giurista, sistematizzato lo scenario e individuati i valori di riferimento, non può non affidarsi alla tecnologia. L'apporto della tecnologia è essenziale, e appare chiaro che l'effettività del diritto in un modo digitale possa essere garantita solo attraverso la tecnologia. Una volta che il diritto ha stabilito le regole e i principi, compito della tecnologia è attuarli.

E le tecnologie che in questo senso sono utilizzabili sono molte<sup>20</sup>: DRM (*Digital Rights Management*), cioè informazioni associate ai dati personali che recano in sé le regole di utilizzo dei dati stessi (ad esempio: natura, titolare, interessato, finalità); scadenza nell'uso dei dati personali; contestualizzazione, cioè associazione ai dati delle informazioni che costituiscono il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che ad essi su Internet spesso manca. Centrale, infatti, nella costruzione del diritto all'identità personale è la contestualizzazione, cioè il collegare le vicende in un quadro completo degli elementi essenziali, come affermato nella decisione in commento. Manca su Internet l'attribuzione di una valutazione, di un peso relativo, dell'informazione pubblicata e un'indicazione proporzionata ad altre informazioni pubblicate. Manca anche l'indicazione di informazioni che possano completare o addirittura radicalmente modificare il quadro prospettato, come nel caso di specie.

Occorre predisporre un « sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondi-

<sup>20</sup> Il tema è affrontato dal volume del 2009 di MAYER-SCHÖNBERGER, tradotto in italiano per i tipi di Egea, il cui titolo è *« Delete »*. Mi preme evidenziare che il sottotitolo originale è *« The vir-*

*tue of forgetting in the digital age »*, sottotitolo tradotto in italiano ne *« Il diritto all'oblio nell'era digitale »*, introducendo così un diverso significato giuridico.

mento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice di merito »<sup>21</sup>.

## 9. CONCLUSIONI.

La decisione, fortemente innovativa, sposta l'accento dall'oblio alla contestualizzazione<sup>22</sup>.

Si segnala come la prima decisione in una nuova e complessa materia, nella quale tutti gli attori, Autorità Garante, giurisprudenza e dottrina, stanno muovendo i primi passi.

Questa decisione segna una strada ma lascia aperte molte sfide.

Una delle sfide è quella di individuare le modalità tecnologiche di attuazione della decisione. La tecnologia deve seguire il diritto, ma il *quomodo* è ancora in parte da individuare.

Un'altra delle sfide è intrinseca alla natura stessa del diritto all'identità personale: diritto che deve essere di volta in volta ridefinito, con riguardo al caso concreto, richiedendo una necessaria opera di sintesi e elaborazione, e che non può essere frainteso con una relativizzazione dell'identità, alla mercé dell'interessato, in una sorta di *prêt-à-porter* dell'identità.

Un'altra delle sfide è quella relativa alla precisazione del ruolo dei motori di ricerca, se a questi debba essere richiesto un ruolo attivo o meno. Dalla decisione pare escludersi.

Infine, e sarebbe inutile precisarlo se non vi fossero state fuorvianti letture in tal senso, questa decisione non è una decisione che preveda la riscrittura degli archivi storici, in un inquietante scenario orwelliano. Gli archivi storici rimangono intatti, ma alla notizia che, fruibile in Rete, produca una lesione dell'identità personale, verificata la lesione, deve essere associata l'informazione che attualizzi, completi e contestualizzi la verità storica.

<sup>21</sup> Così la decisione in commento.

<sup>22</sup> Per vero, la decisione si riferisce nelle conclusioni in senso ampio al diritto all'oblio, definendolo come il diritto « al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e *a fortiori* se di cronaca, può tradursi

nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati personali, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione ».